

CONVENZIONE

Tra

l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Bolzano con sede in Bolzano via Lancia 8, codice fiscale 94098770210, che per brevità sarà di seguito denominato "Ordine", legalmente rappresentato dal Presidente pro tempore Dr. Richard Burchia, nato a Bressanone il 20.03.1961, codice fiscale BRC RHR 61C20 B160B

e

la società **Eurogest Multiservice Srl**, con sede in Cornedo all'Isarco, Zona Produttiva Cardano, 21 numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Bolzano BZ - 99156, Codice fiscale/partita IVA: 01067210219 nella persona del suo legale rappresentante Dr. Omar Signori, nato a Vipiteno il 29.06.1975, codice fiscale SGN MRO 75H29M0670

in seguito per brevità "*Concessionaria*"

Premesso che

- a) la Concessionaria è una società operante nel settore dell'outsourcing di archivi e di digitalizzazione documentale;
- b) la Concessionaria ha proposto all'Ordine la stipula di un convenzione avente per oggetto la proposta a favore degli iscritti dell'Ordine di servizi di outsourcing degli archivi e di digitalizzazione documentale;
- c) l'Ordine si è dichiarato disposto a stipulare la presente convenzione con la "Concessionaria" al fine di dare ai propri iscritti la possibilità di stipulare accordi di archiviazione e/o di digitalizzazione documentale a condizioni di favore, rispetto alle generali condizioni di mercato (sconto applicato – 15% rispetto al listino in vigore).

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la proposta da parte della Concessionaria – senza diritti di esclusiva – agli iscritti dell'Ordine di servizi di outsourcing di archivi e di digitalizzazione documentale.

Art. 3 – Durata

La presente Convenzione ha una durata di 1 anno a partire dalla data di stipula e si rinnoverà tacitamente di 12 mesi in 12 mesi salvo disdetta di una delle parti da darsi mediante lettera raccomandata con un preavviso di 3 mesi.

Art. 4 – Obblighi della Concessionaria

La Concessionaria dovrà:

- a) prestare la propria consulenza ed assistenza agli iscritti dell'Ordine in materia di servizi di outsourcing di archivi e di digitalizzazione documentale;
- b) assistere gli iscritti dell'Ordine nella ricerca, implementazione ed ottimizzazione di processi di archiviazione e di digitalizzazione documentale.

Art. 5 – Obblighi dell'Ordine

L'Ordine si obbliga di informare i propri iscritti mediante un'operazione di mailing sull'avvenuta stipula della presente Convenzione e sulle caratteristiche dei servizi che andranno proposti da parte della Concessionaria.

L'Ordine inserirà inoltre nel proprio sito internet nella sezione dedicata alle Convenzioni il logo della Concessionaria nonché un link al sito internet della stessa.

Art. 6 – Pubblicità commerciale

La Concessionaria è autorizzata a citare l'avvenuta stipula della presente Convenzione nelle proprie comunicazioni pubblicitarie, osservando tutte le prescrizioni regolamentari, le leggi vigenti e non dovrà in nessun caso essere lesiva dell'immagine della professione del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. La Concessionaria si impegna a tal fine a comunicare preventivamente all'Ordine forme e modalità delle relative comunicazioni pubblicitarie che coinvolgono la presente Convenzione.

Art. 7 – Manleva

La Concessionaria si impegna sin d'ora a manlevare e, comunque, tenere indenne l'Ordine da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole che possa derivare dall'incarico di archiviazione e di digitalizzazione documentale conferito alla Concessionaria.

Art. 8 – Inadempimento e recesso

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione l'Ordine potrà dichiarare la decadenza della Concessionaria con effetto immediato.

Qualora la Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di 3 (tre) mesi.

Art. 8 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della presente convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Bolzano.

Art. 9 – Norma finale

Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme legislative vigenti ed al codice civile.

Bolzano, 15 luglio 2013

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Eurogest Multiservice Srl

